



Città di Sacile

Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 10 settembre 2002

Aggiornato con deliberazione consiliare nr. 65 del 29 ottobre 2012

Aggiornato con deliberazione consiliare nr. 09 del 13 marzo 2015

PREMESSA:

Il presente regolamento disciplina i lavori del Consiglio Comunale, tenuti presenti il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la L. 25.03.1993, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e lo Statuto Comunale.

TITOLO I

DELLA PRESIDENZA, DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI

ART. 1

NORME DI RICHIAMO

Le convocazioni, gli adempimenti preliminari ed i lavori del Consiglio Comunale sono disciplinati dal presente Regolamento, tenuto conto del D.lgs. n. 267/2000, della legge n. 81/93 e successive modificazioni e dello Statuto Comunale.

ART. 2

LA SEDE DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono in apposita sala, su determinazione della Giunta Comunale con propria deliberazione:

Con le stesse modalità, la Giunta Comunale può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della precedente sala di riunione, o sia motivato da ragioni di carattere sociale, politico, che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

In ogni caso, nell'avviso di convocazione deve essere sempre indicata la sede ove si tiene la seduta del Consiglio Comunale.

All'avviso dovrà essere data idonea pubblicazione da effettuarsi anche in pubblici esercizi, oltre che all'albo pretorio.

ART. 3

ADUNANZE "APERTE"

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, può essere indetta adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o in luoghi particolari indicati nell'avviso di convocazione.

Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i componenti del Consiglio Comunale, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei componenti del Consiglio Comunale, e degli altri invitati, consente anche interventi del pubblico, previa prenotazione alla Presidenza; tali interventi non potranno superare i 10 minuti; anche in tale circostanza, il Presidente svolge le funzioni proprie della sua carica.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio Comunale sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i componenti del Consiglio Comunale, con esclusione degli altri presenti.

Durante le adunanze "aperte" non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio Comunale.

ART. 4

PRESIDENZA - PRIMA CONVOCAZIONE E NOMINA DEL PRESIDENTE

La prima seduta del Consiglio Comunale, a seguito del rinnovo amministrativo, è convocata dal Sindaco e presieduta, sino alla nomina del Presidente, dal Consigliere anziano.

Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del D.lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69 D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20.03.1967, n. 223.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, elegge tra i propri componenti il Presidente.

Il Presidente viene eletto nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Qualora nessun Consigliere ottenga tale maggioranza, seguiranno altre votazioni, anche nella stessa seduta, e risulterà eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso di assenza od impedimento del Presidente, anche temporanei e per qualsiasi motivo, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano.

Qualora, nel corso del mandato amministrativo, dovesse verificarsi, per qualsiasi motivo, la vacanza della carica della Presidenza, si procederà alla elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, con le modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Subordinatamente allo stanziamento delle risorse finanziarie, di cui al comma precedente, possono essere previste strutture apposite per il funzionamento del Consiglio.

ART. 5

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

I Consiglieri eletti nella stessa lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo oppure che quest'ultima sia effettuata, dal relativo capogruppo, in seduta consiliare.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.

Nel caso però che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Analoghi diritti sono riconosciuti ai candidati Sindaci eletti Consiglieri Comunali qualora non aderiscano ad altri gruppi.

I singoli gruppi devono comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo che ha ricevuto più preferenze in occasione delle elezioni.

Può essere costituito un gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto o da Consiglieri che hanno lasciato altri gruppi.

ART. 6

COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO (CONFERENZA)

I Capigruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente (Conferenza) oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio Comunale, per i compiti alla stessa demandati dal presente Regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

Della Commissione fanno parte il Presidente del Consiglio Comunale il Sindaco e tutti i Capigruppo consiliari.

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Commissione e. in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Consigliere Anziano.

I Capigruppo, in caso di assenza o impedimento, hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione.

Le proposte di interesse di tutto il Consiglio. o di ordine generale. sono illustrate a quest'ultimo dal Presidente.

In caso di decisioni di particolare importanza, il Presidente può chiedere che le funzioni di segreteria siano svolte dal Segretario Generale o da altro dipendente dallo stesso incaricato.

ART. 7

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

La Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni, sentite le indicazioni della Commissione dei Capigruppo.

ART. 8

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

La Delegazione interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale e viene designata dal Consiglio e, nei casi di urgenza dalla Commissione dei Capigruppo, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 9

PRESIDENZA COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

Lo Statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

ART. 10

COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e problemi, fissandone preventivamente la durata. La regolamentazione di tali Commissioni speciali è deliberata di volta in volta dal Consiglio Comunale.

ART. 11

COMMISSIONI SPECIALI: COMPOSIZIONE

Le Commissioni speciali sono composte secondo criteri di proporzionalità, tenuto conto del numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

La Commissione speciale viene convocata per la prima volta dal componente più anziano di età e nella prima riunione nomina il Presidente a maggioranza di voti dei presenti; le funzioni di segretario di ciascuna Commissione vengono svolte da un componente designato dal Presidente.

ART. 12

COMMISSIONI SPECIALI: SEDUTE, PARTECIPAZIONE DI TECNICI, ESPERTI, FUNZIONARI

Alle sedute delle Commissioni speciali possono partecipare tecnici, esperti, funzionari. su invito del Presidente.

ART. 13

COMMISSIONI SPECIALI: VERBALI

Delle sedute delle Commissioni sono redatti, a cura del Segretario, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.

Ciascun componente la Commissione può fare verbalizzare sue eventuali dichiarazioni.

La seduta della Commissione, dopo l'appello, inizia di regola con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

ART. 14

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente provvede alla formazione degli argomenti da trattare, previa convocazione del Sindaco e dei Capigruppo consiliari, salvo quando si tratti di questioni urgenti o di adempimenti di legge che non consentano la tempestiva predetta convocazione; la stessa procedura si applica quando devono aggiungersi altri argomenti sopravvenuti a detta convocazione.

ART. 15

CONVOCAZIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Consigliere anziano, convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare secondo le modalità di cui al comma seguente.

La consegna dell'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale, risulta da attestazione elettronica di invio all'indirizzo elettronico che il Consigliere Comunale ha espressamente indicato con apposita nota scritta consegnata, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del proprio mandato, alla Segreteria del Comune; solo in caso di assenza di tale nota al Consigliere Comunale verrà consegnato l'avviso di convocazione dal Messo Comunale ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali vigente.

I Consiglieri che risiedono o sono domiciliati o dimoranti fuori del territorio comunale devono, all'inizio del loro mandato, o al momento dell'avverarsi di una delle condizioni di cui prima, se successiva, comunicare per iscritto, alla Segreteria Comunale, un recapito a Sacile ove intendano ricevere le convocazioni del Consiglio Comunale nonché altre comunicazioni inerenti la propria carica. La consegna via posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui sopra dell'avviso di convocazione o la consegna tramite Messo Comunale nel caso di cui al comma precedente, equivale a tutti gli effetti alla notifica al Consigliere interessato.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 16

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, o con le altre modalità di cui al precedente articolo, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Per il computo dei termini di cui sopra si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ART. 17

DELLE RIUNIONI

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria in qualsiasi periodo dell'anno; deve essere convocato in sessione ordinaria o ordinaria d'urgenza, per deliberare intorno ad argomenti previsti come obbligatori dalla normativa vigente.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore.

ART. 18

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE - SEDUTE SEGRETE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

La seduta è segreta quando nella discussione si deve trattare di argomenti concernenti fatti o qualità personali.

Durante le sedute segrete restano in aula solo i componenti il Consiglio Comunale ed il Segretario.

Se nel caso di una seduta pubblica, ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, il Presidente sospende brevemente la discussione e fa allontanare il pubblico e la discussione procede in seduta segreta; se la votazione dell'argomento in discussione è prevista in forma palese, esaurita la discussione segreta, il Presidente fa rientrare il pubblico prima della votazione.

ART. 19

DEPOSITO DEGLI ATTI

Per le sessioni ordinarie, gli atti devono essere depositati in Segreteria il giorno successivo all'avviso di convocazione e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della (seduta del Consiglio) votazione della proposta.

Per le convocazioni d'urgenza, gli atti devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima.

Gli atti devono essere corredati della documentazione necessaria alla formazione della deliberazione.

ART. 20

ADEMPIMENTI PRELIMINARI: APERTURA DELLA SEDUTA - VALIDITA' DELLA
SEDUTA - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE -
SEDUTA DESERTA

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

E' seduta di seconda convocazione quella che segue una precedente riunione andata deserta per mancanza del numero legale, sia all'inizio della riunione, che per sopraggiunta mancanza del numero legale nel corso della seduta: in questo caso la seduta successiva si considera di seconda convocazione solo per gli argomenti non trattati nella precedente riunione per sopraggiunta mancanza del numero legale.

Il Consiglio però non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato espresso avviso nei modi e nei termini stabiliti negli artt. 15 e 16 e non intervenga alla seduta almeno la metà dei componenti assegnati.

La seduta si apre con l'appello fatto dal Segretario Comunale su invito del Presidente.

La seduta è dichiarata aperta dal Presidente quando sia presente almeno la metà dei componenti assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Decorsa mezz'ora, dall'ora di inizio indicata nell'avviso di convocazione, senza che sia presente il numero dei componenti il Consiglio necessario per dichiarare valida la riunione, il Presidente, fatto compiere l'appello dal Segretario, fa dar atto a verbale della mancanza del numero legale e dichiara deserta la seduta.

ART. 21

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE DURANTE LA SEDUTA

La verifica del numero legale nel corso della seduta deve essere effettuata dal Presidente.

L'iniziativa compete a tutti i componenti del Consiglio Comunale.

Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta verrà tolta, ove nel termine di mezz'ora il numero legale non sarà ricostituito.

ART. 22

OPERAZIONI PRELIMINARI: NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente, dopo aver dichiarato valida la riunione, nomina tre scrutatori.

Gli scrutatori hanno il compito di accertare i voti risultanti per ciascuna votazione a scrutinio segreto.

Assistono altresì, il Presidente ed il Segretario, controllando le operazioni, nell'accertamento dei voti nelle votazioni palesi e per appello nominale ed intervengono in caso di discordanze.

ART. 23

PRESIDENZA DELLE SEDUTE - ATTRIBUZIONI

Il Presidente dirige e modera la discussione, concede la parola, pone le questioni procedurali. fa osservare il regolamento, provvede, con imparzialità, al buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale, proclama il risultato delle votazioni ed esercita i poteri e le funzioni attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 24

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI ESTERNI ALLE SEDUTE

Gli Assessori Comunali esterni intervengono alle sedute del Consiglio Comunale, partecipano alla discussione generale, ma non hanno diritto di voto.

ART. 25

PRESENZA DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI FUNZIONARI

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale.
Possono essere presenti alle riunioni Funzionari Comunali chiamati dal Sindaco in ordine agli argomenti da trattare.

ART. 26

PRESENZA PERSONE ESTRANEE

Nessuna persona estranea al Consiglio Comunale può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri se non per ragioni di servizio o per illustrazioni e relazioni di ordine tecnico, su invito del Presidente, sentito il Consiglio Comunale.

In caso di contrasti sull'ammissione, decide il Presidente.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

Il Segretario fa l'appello dei Consiglieri ed ha la responsabilità della redazione del verbale.

ART. 28

VERBALI E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE

Ai sensi dell'art. 48 dello Statuto di ogni decisione del Consiglio Comunale è redatto apposito verbale e ogni seduta consiliare sarà registrata su nastro magnetico oppure con altro supporto informatico idoneo che dovrà essere conservato per cinque anni presso la Segreteria Comunale e in modo tale da poter essere sempre facilmente riproducibile.

ART. 29

DEFINIZIONE DI CONSIGLIERE AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ai sensi del presente Regolamento, e per ragioni pratiche, deve essere ricompresa nella accezione di "Consigliere Comunale" anche la figura del Presidente e quella del Sindaco quale componente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui il termine venga riferito specificamente a determinate funzioni proprie del Presidente e del Sindaco.

ART. 30

CONTENUTO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO

Ricordato che, ai sensi dello Statuto e del precedente articolo 28. ogni seduta viene registrata, i singoli verbali delle deliberazioni e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale devono indicare i punti principali delle discussioni con sunto sommario e rispondente, riportando testualmente le dichiarazioni delle quali un componente il Consiglio chieda la trascrizione integrale, a condizione che la consegni per iscritto.

In caso di mancato funzionamento dell'apparato di registrazione, la seduta è valida e per le decisioni e/o deliberazioni assunte si fa riferimento ai singoli verbali adottati firmati dal Presidente e dal Segretario, che sono gli atti che hanno valore e rilevanza pubblica e produttori degli effetti giuridici delle decisioni del Consiglio Comunale.

Un Consigliere non può peraltro pretendere che un intero suo discorso sia riportato sul singolo verbale relativo all'intervento.

Ciascun componente il Consiglio ha diritto che nel verbale siano fatti constare i motivi del suo voto e di chiedere le opportune rettifiche di verbali precedenti limitatamente alle proprie dichiarazioni; in questo caso, le proposte di rettifica, sono messe ai voti e, se approvate, sono riportate su apposito verbale a rettifica del precedente.

ART. 31

DICHIARAZIONI DA NON INSERIRE NEL VERBALE

Non possono inserirsi nel verbale:

- a) le dichiarazioni di protesta contro i provvedimenti adottati o approvati dal Consiglio Comunale;
- b) le dichiarazioni ingiuriose per i Consiglieri, per gli estranei e per le Autorità e, comunque, le dichiarazioni ingiuriose ed offensive a chiunque rivolte;
- c) le dichiarazioni contrarie al buon costume;
- d) le dichiarazioni, di qualsiasi natura, estranee alla competenza del Consiglio Comunale o all'argomento trattato.

ART. 32

VERBALE SEDUTE SEGRETE - CONTENUTO

Il verbale delle sedute segrete riporterà solo un sunto sommario della discussione; il nome dei Consiglieri intervenuti non sarà di norma citato, a meno che questi ultimi non ne facciano espressa richiesta.

Nelle circostanze di cui sopra il Presidente dispone la disattivazione temporanea dell'impianto di registrazione.

ART. 33

CONTEGNO DEI CONSIGLIERI DURANTE LE SEDUTE - SANZIONI

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine; se il Consigliere continua nel suo comportamento il Presidente gli toglie la parola; se, ciò nonostante, il Consigliere persiste nel suo atteggiamento o altri Consiglieri sono coinvolti negli scontri verbali, anche in modo che la situazione possa degenerare, il Presidente sospende brevemente la seduta al fine di verificare la possibilità di riportare l'ordine.

Se esperiti alcuni tentativi, pure con ulteriori e brevi sospensioni, la situazione non migliora e non si riesce a riportare l'ordine, il Presidente fa mettere a verbale il sunto di quanto è successo e ne cura la trasmissione dello stesso al Prefetto e/o ad altre Autorità che riterrà opportuno, per gli eventuali adempimenti di competenza e dichiara sciolta la seduta.

ART. 34

APPELLO DELLE SANZIONI

Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine e la disciplina nelle riunioni consiliari, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale deciderà, senza alcuna discussione, per alzata di mano.

ART. 35

CONTEGNO DEL PUBBLICO – SANZIONI

Durante le sedute il pubblico rimane in silenzio astenendosi da ogni segno di approvazione e/o disapprovazione sulla discussione e sugli interventi dei Consiglieri.

Chiunque con il suo comportamento od atteggiamento crei disturbo, dopo gli opportuni richiami ed avvertimenti del Presidente, è escluso dall'aula e non vi è più riammesso per tutta la durata della seduta.

In caso di tumulto o di altro pericolo grave, può essere disposto lo sgombero immediato del pubblico dall'aula.

Gli ordini di allontanamento e di sgombero, competono al Presidente che, in casi gravi, può richiedere l'assistenza e l'intervento della Forza Pubblica.

TITOLO II

DELLA DISCUSSIONE

ART. 36

ORDINE DEL GIORNO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE

Il Consiglio Comunale non può deliberare su oggetti che non siano posti all'ordine del giorno.

Gli oggetti vanno trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

Tuttavia il Presidente può proporre che l'ordine di discussione degli argomenti sia mutato e la sua proposta, ove nessun Consigliere si opponga, si ritiene accettata.

Il mutamento dell'ordine del giorno può essere proposto anche dal Sindaco, per conto proprio o della Giunta, e da un Consigliere: soltanto il Sindaco ed il Consigliere, che propongono il mutamento, oltre al Presidente, hanno la parola.

Se nessuno dei Consiglieri si oppone ad una delle proposte di mutamento di cui al presente articolo, le stesse si intendono accettate.

In caso di opposizione, se il proponente insiste nella sua richiesta di mutamento, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano, con dichiarazione di voto; la proposta è approvata con la maggioranza semplice (metà più uno) dei votanti.

ART. 37

PROPOSTE DEI CONSIGLIERI

Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intero territorio comunale, senza vincolo di mandato. ha diritto, singolarmente o in gruppo, di iniziativa deliberativa nelle materie di competenza del Consiglio.

Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

ART. 38

ORDINI DEL GIORNO URGENTI

In relazione ad argomenti di grande rilevanza o gravità politica, la cui discussione, se rimandata, perderebbe di attualità, ciascun Consigliere può produrre in apertura di seduta, uno o più ordini del giorno.

Tali ordini del giorno sono immediatamente messi, o meno, in discussione a insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 39

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.

ART. 40

RITIRO DI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Sindaco, a nome proprio e/o della Giunta, può chiedere al Presidente il ritiro di argomenti, posti all'ordine del giorno su indicazione del Sindaco e/o della Giunta, prima che sia iniziata la relativa discussione, indicandone la motivazione.

La stessa facoltà, e con indicazione dei motivi, ha ciascun Consigliere per gli argomenti che lo stesso ha chiesto al Presidente di inserire nell'ordine del giorno.

Sui ritiri di cui ai precedenti commi, non è ammessa votazione e decide il Presidente, il quale deve comunque ammettere il ritiro se chi deve relazionare è il richiedente.

ART. 41

RINVIO DELLA DISCUSSIONE

Nel caso la discussione di una proposta sia già iniziata, ogni Consigliere può, indicandone i motivi, chiedere il rinvio della prosecuzione e della votazione relativa ad altra seduta.

In questo caso sono ammessi a parlare, oltre al Presidente, uno tra i proponenti ed un Consigliere contrario al rinvio; sono possibili le dichiarazioni di voto di un rappresentante per ogni gruppo consiliare, che non devono superare il limite di cinque minuti.

Solo chi intende esprimere posizioni diverse dal proprio gruppo può, con gli stessi limiti di tempo, esprimere dichiarazioni di voto a titolo personale.

ART. 42

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

Dopo che il relatore (Presidente, Sindaco, Assessore o Consigliere), abbia illustrato l'oggetto da discutere, il Presidente apre la discussione.

Chi intende prendere la parola deve chiederlo al Presidente, che concede la facoltà secondo l'ordine delle richieste, salvo che taluno degli iscritti dichiarati di cedere il proprio turno ad altro.

Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo particolari casi accertati dal Presidente o per fatto personale.

Il primo intervento ha una durata massima di 10 minuti, il secondo è limitato 5 minuti, per fatto personale 2 minuti.

I Consiglieri prendono la parola per il 2° intervento dopo che il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattito per i primi interventi, indipendentemente dal numero dei Consiglieri intervenuti.

Il Sindaco o l'Assessore incaricato rispondono, ai Consiglieri intervenuti, alla fine del dibattito, fatta salva la richiesta di chiarimento da parte di un Consigliere e la relativa facoltà accordata dal Presidente; ciò deve avvenire nel rispetto dei tempi previsti dal comma precedente.

Al limite di tempo previsto per il primo intervento, si può derogare in occasione della discussione di argomenti di particolare rilevanza come indicati nell'art. 69 terzo comma, a condizione che ciò venga deciso o dalla conferenza dei Capigruppo o dal Consiglio Comunale stesso con votazione a maggioranza semplice dei votanti e senza apertura di dibattito; in entrambe le due predette ipotesi, devono però essere comunque preventivamente indicati i tempi massimi di chiusura della discussione e della votazione dell'argomento.

I Consiglieri oratori parlano dal proprio posto rivolti alla Presidenza; non sono ammessi dialoghi o dibattiti tra i Consiglieri e/o Assessori.

ART. 43

PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

Sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio Comunale per la discussione ed approvazione, possono essere presentati, prima che sia chiusa la discussione, emendamenti da parte di ciascun Consigliere.

L'emendamento, presentato per iscritto, deve essere dal presentatore illustrato con un solo intervento della durata di cinque minuti.

Gli emendamenti vanno votati separatamente e prima della proposta oggetto di discussione.

Terminata la discussione, si procede alla votazione sulla proposta, emendata se è stato approvato l'emendamento, iniziale se l'emendamento è stato respinto.

ART. 44

ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI SULLE PROPOSTE

Sulla proposta di deliberazione in discussione, salvo quanto disposto all'art. 68, possono essere presentati ordini del giorno da parte di ciascun Consigliere, che, dopo la lettura da parte del proponente, ha facoltà di illustrarli nel termine di 5 minuti.

Restano fermi i tempi della discussione così come previsti dall'art. 42.

Gli ordini del giorno, presentati entro la chiusura dei secondi interventi, sono votati senza discussione.

Il Presidente decide, senza discussione, se la votazione degli ordini del giorno in parola deve avvenire prima o dopo la votazione della proposta iniziale.

ART. 45

RITIRO DEGLI EMENDAMENTI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

Prima della relativa chiusura di discussione, possono essere ritirati, dai rispettivi presentatori, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta sulle proposte iniziali.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno, di cui al precedente comma, possono essere ripresentati da altri Consiglieri.

ART.46

BREVI SOSPENSIONI DELLA SEDUTA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Nel corso della discussione, e prima che sia iniziata la votazione, ciascun gruppo consiliare può chiedere una breve sospensione della seduta per verificare, attraverso una riunione, la possibilità di convergenza, su particolari argomenti, di uno o più gruppi o dell'intero Consiglio, su decisioni che riguardano le proposte in discussione.

Sulla richiesta decide il Presidente, senza discussione, sentiti i Capigruppo ed il Sindaco in rappresentanza della Giunta.

Alla predetta riunione partecipano il Presidente, il Sindaco ed i rappresentanti dei gruppi consiliari.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di sospendere brevemente la seduta per motivale circostanze e senza discussione, anche su richiesta di un singolo Consigliere.

ART. 47

MOZIONE D'ORDINE

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al Regolamento, nonché il rilievo formulato sul modo o l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.

ART. 48

INTERVENTO PER FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

Il Consigliere che domandi di intervenire per fatto personale, deve precisare le ragioni della sua richiesta.

L'intervento per fatto personale è limitato a 2 minuti.

Sul fondamento della richiesta giudica il Presidente.

ART. 49

DICHIARAZIONE DI VOTO

Prima di ogni votazione ciascun capogruppo, o suo delegato, ha facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto.

Stessa prerogativa viene assegnata ai Consiglieri dissenzienti rispetto alla dichiarazione di voto espressa dal proprio capogruppo e ai Consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo consiliare.

La dichiarazione di voto deve essere contenuta nel limite massimo di 3 minuti.

ART. 50

CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE - ATTRIBUZIONI DEL RELATORE

Il Relatore della proposta può, nel corso della discussione, chiedere la parola al Presidente per fornire chiarimenti; se la facoltà è accordata i chiarimenti devono essere contenuti nel limite massimo di cinque minuti.

Il Relatore ha inoltre, entro i limiti predetti, la facoltà di intervenire in chiusura di discussione per l'eventuale chiarimento delle conclusioni e per accettare o respingere gli emendamenti o gli ordini del giorno presentati alla proposta di cui è relatore.

ART. 51

DOMANDA DI CHIUSURA ANTICIPATA DELLA DISCUSSIONE

La domanda, formulata e motivata da un Consigliere, di chiusura anticipata della discussione su una proposta, si intende approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei votanti. Si procede a votazione palese per alzata di mano e senza discussione.

Gli oratori iscritti a parlare prima della domanda di chiusura, conservano il diritto di parola. In ogni caso sono ammesse le dichiarazioni di voto sulla proposta iniziale in discussione.

ART. 52

DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI

Nessuno può chiedere la parola quando il Presidente mette in votazione la proposta e la votazione sia già iniziata.

Tale divieto si applica sino alla proclamazione del risultato della votazione.

TITOLO III

DELLA VOTAZIONE

ART. 53

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLE VOTAZIONI

Il Sindaco partecipa alle votazioni del Consiglio Comunale.

Egli non partecipa alla votazione per l'elezione dei componenti la Commissione di cui all'art. 4 comma 3, nonché ad altre votazioni previste da specifiche norme.

ART. 54

FORME DELLA VOTAZIONE: PALESE PER ALZATA DI MANO

Le votazioni hanno luogo con voto palese, reso normalmente per alzata di mano.

Il voto per alzata di mano è soggetto in ogni caso a controprova, tra i voti favorevoli, i contrari e le astensioni.

Nel verbale devono essere riportati i nomi o i gruppi di appartenenza quando la posizione è uniforme dei Consiglieri che votano contro la proposta o che dichiarano di astenersi.

Qualora rimangono dubbi sulla votazione, possono effettuarsi controprove o, in caso di ulteriore dubbio, votazione per appello nominale.

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

ART. 55

FORME DELLA VOTAZIONE: PALESE PER APPELLO NOMINALE

Ciascun Consigliere può chiedere che la votazione palese su un determinato argomento sia espressa mediante appello nominale.

Nella votazione per appello nominale, il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".

Dopodiché, il Segretario fa la chiamata dei Consiglieri cominciando dal nominativo corrispondente al numero indicato dal Presidente e segna a verbale i risultati delle votazioni. Il Presidente proclama l'esito della votazione.

ART. 56

FORME DELLA VOTAZIONE: SEGRETA

Per le deliberazioni concernenti persone ed in tutti i casi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

La votazione in forma segreta avviene a mezzo di schede.

Gli scrutatori, in prossimità del Presidente e del Segretario, dopo aver conteggiato le schede raccolte e verificatane la corrispondenza col numero dei votanti, leggono quanto scritto sulle singole schede; il Segretario prende nota dei voti e trasmette il risultato al Presidente che, sempre con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione, senza che si siano avute osservazioni o contestazioni sulle schede, queste vengono distrutte.

In caso di non corrispondenza delle schede raccolte con il numero dei votanti, il Presidente ne dispone l'immediata distruzione ed ordina la consegna di nuove schede ai Consiglieri votanti per la ripetizione delle operazioni di voto.

ART. 57

VOTAZIONE SEGRETA - SCHEDE NULLE E CONTESTATE

Le schede nulle e quelle contestate sono firmate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e conservate agli atti per cinque anni.

ART. 58

DICHIARAZIONE DI VOTO NELLA VOTAZIONE SEGRETA

Quando si procede con votazione a scrutinio segreto, non sono ammesse dichiarazioni di voto, tranne che per dichiarare di non partecipare (astensione) al voto.

ART. 59

PROCLAMAZIONE DELLE VOTAZIONI

Il risultato di ogni votazione deve essere proclamato dal Presidente.

TITOLO IV

DELLE COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

ART. 60

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO

Il Presidente può in ogni momento fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno; il Sindaco può fare delle comunicazioni, subito dopo le operazioni preliminari.

In questi casi, è consentita una dichiarazione per ogni gruppo della durata massima di cinque minuti.

Il Presidente ed il Sindaco, inoltre, possono all'inizio di seduta commemorare persone o eventi di particolare importanza, cui ciascun Consigliere potrà esprimere la propria partecipazione.

ART. 61

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE – MOZIONI

I Consiglieri possono presentare interrogazioni. Interpellanze, mozioni che vanno iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla loro presentazione e saranno discusse all'inizio dell'ordine del giorno stesso, salva diversa decisione del Consiglio, ai sensi dell'art. 36.

Nel caso in cui l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione siano presentati da più Consiglieri, l'illustrazione è effettuata dal primo firmatario; tuttavia, questi può essere sostituito da un altro dei firmatari.

ART. 62

IDENTICITA' DI ARGOMENTI

Le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni su analoghi argomenti, possono essere svolte congiuntamente.

In merito decide, senza discussione, il Presidente.

ART. 63

ORDINE DI DISCUSSIONE

Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le proposte di ordine del giorno compresi nell'elenco degli affari da trattare, saranno discussi secondo il rispettivo ordine della loro presentazione.

ART. 64

INTERROGAZIONE: DEFINIZIONE

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia pervenuta alla Giunta Comunale o se risponde a realtà, se la Giunta abbia presa o se intenda prendere alcuna decisione su determinati oggetti o comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

Il Consigliere può anche chiedere che alla sua interrogazione od ogni altra istanza di sindacato ispettivo sia data risposta scritta; in tal caso, la risposta deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale dell'interrogazione.

ART. 65

INTERROGAZIONE: DISCUSSIONE

Il Presidente dà lettura dell'interrogazione, per la quale l'interrogante abbia chiesto risposta orale.

L'interpellante ha facoltà di svolgerla senza superare i 2 minuti.

Il Sindaco o l'Assessore competente, risponde immediatamente; tale risposta deve essere contenuta nel limite di 4 minuti.

L'interrogante può replicare per dichiarare soltanto se è soddisfatto o meno e per quali ragioni; il tempo destinato a tale dichiarazione non può superare i 4 minuti.

Se l'interrogante, quando viene letta la sua interrogazione, non è presente in aula, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.

ART. 66

INTERPELLANZA: DEFINIZIONE

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta Comunale, in persona del Sindaco, circa i motivi o gli intendimenti della sua attività.

Nell'interpellanza devono essere espressamente menzionati, quando ne sia il caso, gli articoli di legge e di Regolamento cui va riferita l'attività dell'Amministrazione Comunale.

ART. 67

INTERPELLANZA: DISCUSSIONE

Il Presidente dà lettura dell'interpellanza.

L'interpellante ha facoltà di svolgerla senza superare i 2 minuti.

Subito dopo il Sindaco, o l'Assessore competente, risponde, contenendo tale risposta entro il tempo di 4 minuti.

Dopo la risposta, l'interpellante può dichiararsi se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni; tale risposta dovrà essere contenuta entro il tempo di 4 minuti.

Se l'interpellante, quando viene letta la sua interpellanza, non è presente in aula, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.

ART. 68

TRASFORMAZIONE DELL'INTERROGAZIONE E DELL'INTERPELLANZA IN MOZIONE

Le interrogazioni e le interpellanze possono, a richiesta dei proponenti, essere convertite in mozioni per la seduta successiva, secondo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 69

DURATA DELLE INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI - ORDINI DEL GIORNO

Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze sono dedicati i primi 30 minuti della seduta consiliare. Allo svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno sono dedicati i successivi 60 minuti.

In ogni caso saranno dedicati complessivamente almeno 90 minuti per seduta, ivi compresi gli ordini del giorno urgenti presentati a norma dell'art. 38, trascorsi i quali, tutte le interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno rimasti da discutere, saranno trasferiti all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta medesima, con le modalità di discussione di cui al precedente comma 1. Qualora le interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno non siano discussi alla fine della seduta, dovranno essere comunque discussi nella seduta di successiva convocazione.

Nelle sedute in cui sono inseriti all'ordine del giorno argomenti quali: bilancio dell'Ente (approvazione del bilancio di previsione, verifica degli equilibri di bilancio, assestamento, approvazione del rendiconto) varianti agli strumenti urbanistici di particolare rilevanza e, comunque, nei casi decisi dalla conferenza dei capigruppo, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno verranno inseriti in coda all'ordine del giorno.

ART. 70

MOZIONE: DEFINIZIONE

La mozione ha carattere di proposta di iniziativa consiliare; essa può anche lettere un giudizio sull'operato del Presidente, del Sindaco e della Giunta, la fiducia o la sfiducia alla Giunta Comunale.

ART. 71

MOZIONE: REGOLAMENTO

La mozione può essere presentata da ogni singolo Consigliere; essa deve essere inserita nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio immediatamente successiva.

Nel corso della discussione delle mozioni non è ammessa la presentazione di emendamenti né la presentazione di ordini del giorno di cui all'art. 44, né di altre mozioni, fatti salvi i casi previsti dal comma successivo.

Eventuali proposte di emendamento alla mozione possono essere poste in votazione solo se il Consigliere o i Consiglieri proponenti non si oppongono.

ART. 72

MOZIONE DI SFIDUCIA: DISCUSSIONE

Allorché viene posta in discussione la mozione di fiducia o di sfiducia, uno dei firmatari la illustra e, subito dopo, è aperta la discussione, alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri, senza alcun limite di tempo per gli interventi.

Chi ha parlato una volta nel corso della discussione, non può chiedere nuovamente la parola, tranne che per fatto personale o per mozione d'ordine.

La Giunta, a mezzo del Sindaco o di un Assessore, ha diritto di intervenire nella discussione ogni qualvolta lo ritenga e, comunque, di avere la parola per ultima.

Prima di procedere alla votazione sono ammesse dichiarazioni di voto da parte di ciascun Consigliere.

La votazione deve avvenire per appello nominale.

TITOLO V

RINVIO DELLA SEDUTA

ART. 73

RINVIO DELLA SEDUTA

Se nel corso della seduta, per protrarsi dell'ora, di norma 4 ore dall'inizio della seduta, non viene esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente ha la facoltà di sospendere la riunione e, in tal caso, stabilisce in quale giorno avrà luogo la prosecuzione dei lavori, disponendo di darne tempestivo avviso ai Consiglieri assenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la seduta successiva non è di seconda, ma di prima convocazione e deve aversi in essa il relativo numero legale (quorum strutturale).

Quando nell'avviso di prima convocazione si è detto che, non esaurendosi tutte le materie nel giorno fissato, si sarebbe continuato nei giorni successivi, non è necessario l'invio di altro avviso ai Consiglieri assenti.

TITOLO VI

PUBBLICITA' SPESE ELETTORALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ART. 74

RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

In occasione del rinnovo degli organi amministrativi del Comune, i delegati delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Comunale unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sulle spese previste per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

La dichiarazione deve contenere l'impegno a produrre il rendiconto delle spese sostenute. Nel rendiconto devono essere indicate le voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.

Dell'avvenuto deposito del consuntivo in Segreteria dovrà essere esposto apposito avviso all'albo per trenta giorni consecutivi dalla data di inizio del deposito, al fine di consentirne la libera visione.

ART. 75

PUBBLICITA' DEI REDDITI DEI CONSIGLIERI, DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Ogni anno, entro trenta giorni dal termine fissato dalla normativa in materia per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori in carica depositeranno presso la Segreteria comunale la dichiarazione dei propri redditi personali (esclusi quelli del coniuge o di altri componenti il nucleo familiare), relativi all'anno precedente.

A cura della Segreteria del Comune verrà data idonea comunicazione ai cittadini, per la libera visione, mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio per la durata di trenta giorni.

ART. 76

NORME FINALI

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nel corso dello svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale e che non siano previsti o disciplinati dalla legge o dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, provvede il Presidente, salvo appello al Consiglio qualora il provvedimento del Presidente sia contestato anche da un solo componente.

Il Consiglio decide, con le sole eventuali dichiarazioni di voto, con la maggioranza dei voti espressi per alzata di mano.

INDICE

TITOLO I

DELLA PRESIDENZA, DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI

Art. 01	Norme di richiamo
Art. 02	La sede delle Riunioni
Art. 03	Adunanze "aperte"
Art. 04	Presidenza — prima convocazione e nonna del Presidente
Art. 05	Composizione dei Gruppi
Art. 06	Commissione dei Capigruppo (Conferenza)
Art. 07	Funzionamento dei Gruppi Consiliari
Art. 08	Funzioni rappresentative
Art. 09	Presidenza Commissioni di Controllo e Garanzia
Art. 10	Commissioni speciali
Art. 11	Commissioni speciali: composizione
Art. 12	Commissioni speciali: sedute, partecipazioni di Tecnici, Esperti, Funzionari
Art. 13	Commissioni speciali: verbali
Art. 14	Formazione dell'ordine del giorno
Art. 15	Convocazione
Art. 16	Consegna dell'avviso di convocazione
Art. 17	Delle riunioni
Art. 18	Pubblicità delle sedute — sedute segrete
Art. 19	Deposito degli atti
Art. 20	Adempimenti preliminari: apertura della seduta — validità della seduta - seduta di seconda convocazione - seduta deserta
Art. 21	Verifica del numero legale durante la seduta
Art. 22	Operazioni preliminari: nomina degli scrutatori
Art. 23	Presidenza delle sedute — attribuzioni
Art. 24	Partecipazione degli Assessori esterni alle sedute
Art. 25	Presenza del Segretario Generale e dei Funzionari
Art. 26	Presenza persone estranee
Art. 27	Attribuzioni del Segretario e verbalizzazione
Art. 28	Verbali e registrazione delle sedute
Art. 29	Definizione di Consigliere ai fini del presente Regolamento
Art. 30	Contenuto dei verbali delle deliberazioni e delle decisioni assunte dal Consiglio

- Art. 31 Dichiarazioni da non inserire nel verbale
- Art. 32 Verbale sedute segrete - contenuto
- Art. 33 Contegno dei Consiglieri durante le sedute — sanzioni
- Art. 34 Appello delle sanzioni
- Art. 35 Contegno del pubblico — sanzioni

TITOLO II DELLA DISCUSSIONE

- Art. 36 Ordine del giorno degli oggetti da trattare
- Art. 37 Proposte dei Consiglieri
- Art. 38 Ordini del giorno urgenti
- Art. 39 Partecipazione del Consigliere ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari
- Art. 40 Ritiro di argomenti iscritti all'Ordine del giorno
- Art. 41 Rinvio della discussione
- Art. 42 Svolgimento della discussione
- Art. 43 Presentazione di emendamenti
- Art. 44 Ordini del giorno presentati sulle proposte
- Art. 45 Ritiro degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati sulle proposte In discussione
- Art. 46 Brevi sospensioni della seduta della chiusura della discussione
- Art. 47 Mozione d'ordine
- Art. 48 Intervento per fatto personale
- Art. 49 Dichiarazione; di voto
- Art. 50 Conclusione della discussione - attribuzioni del relatore
- Art. 51 Domanda di chiusura anticipata della discussione
- Art. 52 Divieto di interventi durante le votazioni

TITOLO III DELLA VOTAZIONE

- Art. 53 Partecipazione del Sindaco alle votazioni
- Art. 54 Forme della votazione; palese per alzata di mano
- Art. 55 Forme della votazione: palese per appello nominale
- Art. 56 Forme della votazione: segreta
- Art. 57 Votazione segreta — schede nulle e contestate
- Art. 58 Dichiarazione di voto nella votazione segreta
- Art. 59 Proclamazione delle votazioni

TITOLO IV DELLE COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

- Art. 60 Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
- Art. 61 Interrogazioni - interpellanze — mozioni
- Art. 62 identità di argomenti
- Art. 63 Ordine di discussione
- Art. 64 Interrogazione: definizione
- Art. 65 Interrogazione: discussione
- Art. 66 Interpellanza: definizione
- Art. 67 Interpellanza: discussione
- Art. 68 Trasformazione dell'interrogazione e dell'interpellanza in mozione
- Art. 69 Durata delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno

- Art. 70 Mozione: definizione
- Art. 71 Mozione: regolamento
- Art. 72 Mozione di sfiducia: discussione

TITOLO V Mozione di sfiducia: discussione

RINVIO DELLA SEDUTA

- Art. 73 Rinvio della seduta

TITOLO VI

PUBBLICITA' SPESE ELETTORALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- Art. 74 Rinnovo del Consiglio Comunale — pubblicità delle spese elettorali
- Art. 75 Pubblicità dei redditi dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori
- Art. 76 Norme finali